

FAQ - Definizione Agevolata 2018 (D.L. n. 119/2018)

1. Quali sono i debiti che rientrano nella Definizione agevolata 2018?

Il **Decreto Legge n. 119/2018** stabilisce che i benefici previsti dalla Definizione agevolata 2018, la cosiddetta "rottamazione-ter", vengano applicati alle somme riferite ai carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo dal **1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017**. Chi aderisce dovrà pagare l'importo residuo del debito, ma senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si dovranno pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

2. Quali sono le novità introdotte dal D.L. n. 119/2018?

Rispetto alle **precedenti "Definizioni"** introdotte dal D.L. n. 193/2016 ("prima rottamazione") e, successivamente, dal D.L. n. 148/2017 ("rottamazione-bis"), il D.L. n. 119/2018 prevede **importanti novità** a favore del contribuente per il pagamento in forma rateale, e in particolare:

- un periodo temporale più ampio per rateizzare le somme dovute: **10 rate ripartite in 5 anni**;
- un tasso di interesse ridotto, definito nella misura del **2% annuo** a partire dal 1° agosto 2019 invece del 4,5% come previsto precedentemente.

3. Per aderire alla Definizione agevolata 2018 devo fare una richiesta?

Sì, il Decreto Legge n. 119/2018 stabilisce che per aderire alla Definizione agevolata 2018 è necessario inviare la **dichiarazione di adesione** ad Agenzia delle entrate-Riscossione entro il **30 aprile 2019**. Il contribuente deve compilare il **modulo DA-2018** scaricabile dal portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e disponibile presso i nostri sportelli.

4. Dopo aver compilato il modulo DA-2018, come posso presentarlo?

Coloro che hanno una casella di posta elettronica certificata (pec) possono inviare il **modulo DA-2018**, insieme alla copia del documento di identità, alla casella pec della Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento (l'elenco si trova a pagina 4 del modulo DA-2018 e sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it).

In alternativa il modulo di adesione può essere anche consegnato ai nostri sportelli presenti sul territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia). Nella sezione "Trova sportello" del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione è possibile individuare lo sportello più facile da raggiungere e il percorso per arrivarci, i contatti, gli orari e i giorni di apertura.

5. Dopo che ho presentato la dichiarazione di adesione, cosa succede?

Il Decreto Legge n. 119/2018 stabilisce che Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una “**Comunicazione**” di **accoglimento o di diniego entro il 30 giugno 2019**. In caso di risposta positiva, l'Agente della riscossione comunicherà l'ammontare del debito ammesso alla Definizione agevolata 2018 inviando i relativi bollettini di pagamento.

6. Devo pagare in un'unica soluzione oppure posso rateizzare?

Il termine per pagare la **prima o unica rata** è fissato dal legislatore al **31 luglio 2019**.

È possibile pagare in un'unica soluzione o fino a un massimo di **10 rate consecutive di pari importo (5 anni)**, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno.

La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata nella **dichiarazione di adesione alla “rottamazione-ter”** (pagina 2 del modulo DA-2018). Se il contribuente sceglie di pagare a rate, sulle rate successive alla prima verrà calcolato, a partire dal 1° agosto 2019, un tasso di interesse ridotto, definito nella misura del **2% annuo**. I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il **30 giugno 2019** unitamente ai bollettini di pagamento.

7. Dove posso pagare le rate della Definizione agevolata 2018?

Per pagare sono disponibili i seguenti canali:

- ✓ portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
- ✓ App EquiClick;
- ✓ sportelli bancari;
- ✓ uffici postali;
- ✓ home banking;
- ✓ punti Sisal e Lottomatica;
- ✓ tabaccai convenzionati con Banca 5;
- ✓ sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
- ✓ Postamat;
- ✓ compensazione con i crediti commerciali nei confronti della Pubblica amministrazione;
- ✓ sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

8. Cosa succede se non pago una rata o pago in ritardo?

Chi non paga le rate, ma anche chi paga in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici previsti della Definizione agevolata 2018. Gli eventuali versamenti effettuati saranno, comunque, acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

9. Se ho un contenzioso con Agenzia delle entrate-Riscossione, posso comunque richiedere la Definizione agevolata?

Sì, il Decreto Legge n. 119/2018 lo consente; tuttavia, per aderire è necessario dichiarare espressamente di **rinunciare a eventuali contenziosi** relativi alle cartelle interessate dalla definizione agevolata.

10. Risiedo in uno dei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Cosa accade per queste popolazioni?

Coloro che sono residenti nei territori colpiti dai sismi dell'Italia centrale degli anni 2016 e 2017 e **hanno già presentato la dichiarazione di adesione alle precedenti "Definizioni"** introdotte dal D.L. n. 193/2016 ("prima rottamazione") e, successivamente, dal D.L. n. 148/2017 ("rottamazione-bis") e la loro richiesta è stata accolta potranno effettuare il pagamento di tutte le somme dovute a titolo di Definizione agevolata in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019, o in 10 rate consecutive di pari importo (fino a 5 anni), con scadenza il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 31 luglio 2019. Per ciascuna rata sarà dovuto il tasso di interesse dello 0,3% calcolato a decorrere dal 1° agosto 2019.

A tal fine, senza alcun adempimento a loro carico (quindi senza necessità di presentare una nuova dichiarazione di adesione), l'Agente della riscossione, invierà, entro il 30 giugno 2019, una nuova "Comunicazione" con la nuova ripartizione dell'importo dovuto.

Coloro che sono residenti nei territori colpiti dai sismi dell'Italia centrale degli anni 2016 e 2017 e **non hanno aderito alle precedenti "Definizioni"** introdotte dal D.L. n. 193/2016 ("prima rottamazione") e, successivamente, dal D.L. n. 148/2017 ("rottamazione-bis") potranno aderire alla nuova Definizione agevolata 2018 (cosiddetta "rottamazione-ter") presentando la specifica dichiarazione di adesione.

11. Ho aderito alla Definizione agevolata 2000/17 (cosiddetta "rottamazione-bis") prevista dal D.L. n. 148/2017. Devo presentare la dichiarazione di adesione per la "rottamazione-ter" per gli stessi carichi?

Per coloro che hanno già aderito alla "rottamazione-bis" e si metteranno in regola entro il **7 dicembre 2018**, pagando l'importo delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, **non è necessario presentare per gli stessi carichi alcuna dichiarazione di adesione** e saranno automaticamente ammessi ai benefici della "rottamazione-ter".

Quindi il versamento delle somme dovute potrà avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 o in 10 rate di pari importo con scadenza 31 luglio e 30 novembre di ogni anno. Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2019, come stabilito dal D.L. 119/2018, senza alcun adempimento a carico dei contribuenti apposita "Comunicazione" unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute con le nuove scadenze.

12. Chi ha aderito alla prima rottamazione e non ha pagato le rate, può ripresentare la domanda per la rottamazione-ter per le stesse somme? Se invece ha pagato in parte, può aderire alla rottamazione-ter per le somme rimanenti?

Possono aderire alla nuova Definizione agevolata 2018 anche coloro che avevano aderito alla **“prima rottamazione”** (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016) e sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione. Per aderire alla **“rottamazione-ter”** è necessario presentare la dichiarazione di adesione entro il **30 aprile 2019**, per tutti o solo alcuni dei debiti compresi nella “prima rottamazione”.

13. Prima di aderire alla rottamazione-ter avevo una rateizzazione in corso. In quali casi potrei riprendere il pagamento rateale interrotto?

È possibile proseguire con la precedente rateizzazione in caso di mancato accoglimento da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione della dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata 2018 (cosiddetta **“rottamazione-ter”**) presentata dal contribuente.

Il pagamento della rateizzazione interrotta si può riprendere, inoltre, anche nel caso in cui il contribuente presenti formalmente, entro il **30 aprile 2019**, la rinuncia alla dichiarazione di adesione alla nuova Definizione agevolata. **Condizione indispensabile** per proseguire con la precedente rateizzazione è **la non decadenza**. Il contribuente cioè, deve essere in regola con i pagamenti delle rate fino alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla “rottamazione-ter”. In presenza di rateizzazioni già decadute, prima di ottenere una nuova rateizzazione il contribuente dovrà saldare integralmente le rate scadute.